

n.19/02 -P.A.I.) e rilevato che le stesse varianti in parte, nei limiti e nei termini richiamati in relazione, sul piano tecnico-urbanistico non risultano giustificate, così come innanzi evidenziato per gli aspetti di natura urbanistica e rilevato, altresì, che non è possibile procedere a valutazioni di compatibilità con il PUTT/P, si propone alla Giunta di NON ATTESTARE, ai sensi dell'art. 11 -commi 7° e 8°- della L.r. n.20/2001 la compatibilità delle varianti al PUG del Comune di Galatina rispetto al DRAG approvato con delibera di G.R. n.1328 del 03/08/2007.

Resta nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale, di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art.11-comma 9° e segg.-della L.r. n.20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo.””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 -comma 4° -lettera "d" della l.r. n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M.I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale. “”

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dai Dirigenti d'Ufficio e dai Dirigenti dei Servizi;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore, nelle premesse riportata;

DI NON ATTESTARE conseguentemente, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8°- della L.r. n.20/2001, la compatibilità delle varianti al PUG del Comune di Galatina rispetto al DRAG approvato con delibera di G.R. n.1328 del 03/08/2007, per le motivazioni e nei limiti e termini di cui alla relazione che precede e che qui si intende integralmente riportata e condivisa;

DI DEMANDARE al competente Assessorato alla Qualità del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Galatina (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2011, n. 139

Atto di intesa regionale per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un collegamento HDVC 1000 MW(2x500MW), in corrente continua in cavo marino e terrestre tra l'Italia e l'Albania, tra la Stazione Elettrica di Manfredonia (FG) e quella di Kallmet (prefettura di Lezhë) e delle opere e infrastrutture connesse - Tratto compreso tra la S.E. di Manfredonia e il Confine di Stato.

La Vicepresidente ed Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, di concerto con l'Assessore alla Qualità ed all'Assetto del Territorio, prof. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dai Dirigenti dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche, confermata dal Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, e dall'Ufficio Attuazione

Pianificazione Paesaggistica, confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferiscono quanto segue:

Premesso che:

- con nota prot. 0010087 del 17/06/2010 posizione n. EL-178 la società "Biopower Green Energy SHPK" s.r.l. ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia, Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, Divisione III - Reti Elettriche, istanza ai sensi dell'art. 1 comma 26 della Legge 23/8/2004 n° 239 e del T.U. 11.12.1993 n. 1175, per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti facenti parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN), compresi quelli di interconnessione con l'estero nonché di elettrodotti privati di interconnessione con l'estero (cosiddette merchant - linee) aventi tensione pari o superiore a 150 kV. Il progetto presentato riguarda un collegamento HDVC 1000 MW (2x500MW) 400 ÷ 500 kVcc, in corrente continua in cavo marino e terrestre, tra l'Italia e l'Albania, tra la nuova Stazione Elettrica di Manfredonia (FG) e quella di Kallmet (prefettura di Lezhë) con relative opere e infrastrutture connesse.

Le opere facenti parte del collegamento "Italia-Albania" sono così costituite:

- Stazione di conversione alternata/continua localizzata in area prossima alla nuova stazione elettrica di smistamento a 380 KV di Manfredonia da realizzarsi in località "Macchia Rotonda" del Comune di Manfredonia;
- Stazione elettrica di smistamento a 380 KV di Manfredonia da realizzarsi in località "Macchia Rotondale) Comune di Manfredonia.;
- N° 4 raccordi aerei a 380 KV in singola tema per il doppio entra-esce della Stazione Elettrica di Manfredonia sulle linee a 380 KV "Andria-Foggia" e "Foggia-Palo del Colle";
- N° 2 Raccordi in cavo terrestre a 380 KV per il collegamento tra la Stazione Elettrica di Manfredonia e la Stazione di Conversione di Manfredonia;
- N° 2 linee di polo in cavo a 400-500KV in corrente continua realizzate parte in cavo terrestre e parte in cavo marino;

- N° 1 linea in cavo di media tensione di collegamento all'elettrodotto lato Italia, per il ritorno della corrente continua nel caso di funzionamento di un solo polo;
- Variante alla "Strada Vicinale della Panetteria" ricadente nel Comune di Manfredonia.

In particolare le opere in progetto interessano, nel territorio della Regione Puglia, Comuni di Manfredonia e Zapponeta.

- L'autorizzazione richiesta è relativa al solo tratto del collegamento elettrico compreso tra la nuova S.E. di Manfredonia e il Confine di Stato;
- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01 -Opere di rilevante trasformazione), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica.

Per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle N.T.A.) il P.U.T.T./P. definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e seg. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). L'attestazione di compatibilità paesaggistica va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto. Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Regione (dalla Giunta Regionale nel caso di opere pubbliche) previa istruttoria.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'e-

same e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) dell'attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto paesaggistico eseguita con la verifica di compatibilità paesaggistica (art. 4.03) e della verifica della legittimità delle procedure.

La attestazione di compatibilità paesaggistica vale per il periodo di dieci anni, trascorso il quale la parte non eseguita degli interventi progettati, deve essere oggetto di nuova attestazione di compatibilità paesaggistica.

La attestazione di compatibilità paesaggistica ha gli effetti, esplicitandolo, della autorizzazione ai sensi del D.L.vo n°42/04 e dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., se necessaria, di cui segue le procedure.

l'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di premiente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.
- La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:
- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale

all'Urbanistica.

- Trattandosi di un elettrodotto in cavo interrato peraltro di lunghezza inferiore ai 10 km, il progetto, non risulta assoggettabile a VIA;
- con nota del 17/06/2010 - prot. 0010087, ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 e s.m.i., il Ministero ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi, al fine di consentire alla Amministrazione procedente di acquisire intese, concerti e nulla osta delle Amm/ni ed Enti coinvolti.

Considerato che:

- Con nota del 23/09/2010 prot. 5530 la Regione Puglia -Servizio Assetto del territorio-Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, ha proceduto alla verifica delle opere in progetto con le disposizioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con delibera di Giunta regionale 15 dicembre 2000 n. 1748 pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001. A seguito dell'istruttoria espletata l'Ufficio competente esprime quanto qui di seguito si riporta

(istruttoria rapporti con il PUTT)

- Con riferimento al valore paesaggistico degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) identificati dal P.U.T.T./P. l'intervento in progetto ricade in parte in un ATE classificato di tipo "E" di valore paesaggistico "normale" ed in parte in un ATE classificato di tipo "C" di valore paesaggistico "distinguibile".
- L'elettrodotto in progetto, in qualche tratto, risulta direttamente interessare alcuni Ambiti Territoriali Distinti (ATD) dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come Identificati e definiti dal Titolo III delle NTA del PUTT/P e dalle relative tavole tematiche.
- In particolare, con riferimento al sistema geomorfo-idrogeologico, l'elettrodotto in progetto interferisce, nel tratto terminale, con l'Ambito Territoriale Distinto "area litoranea" di cui all'art.3.07 delle NTA del PUTT/P.
- Per un tratto, di una lunghezza pari a circa 6 Km, l'elettrodotto in progetto risulta posizionato nell'area annessa del Torrente Cervaro" mentre, per un tratto di una lunghezza di circa

- mt. 807, risulta posizionato nell'area annessa del "Canale Peluso".
- Le predette emergenze idrologiche (Torrente Cervaro" e "Canale Peluso"), che costituiscono degli Ambiti Territoriali Distinti oggetto di specifica tutela di cui all'art 3.08 delle NTA del PUTT/P, risultano anche classificate "corsi d'acqua pubblica" di cui al R. D. 11/12/33 n.1775 e pertanto soggette anche alle disposizioni dell'art. 142 del D.Lvo n°42/2004 e s.m.i.
 - Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale e culturale, l'elettrodotto in progetto interferisce, per il tratto prospiciente la linea di costa, con il SIC-ZPS IT 9110005 "zone Umide della Capitanata" individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE dal D.M. 3/4/2000 ovvero interferisce con un'area naturale protetta come definita dall'art.2.06 delle NTA del PUTT/P. Si specifica, a tal proposito, che l'intervento di cui trattasi è soggetto pertanto anche alle procedure di valutazione di incidenza ambientale, previste dall' art. 5 del D.P.R.n°357/97 come modificato ed integrato dall'art.6 del D.P.R. n° 120/2003, nonché anche in base alle stesse disposizioni dalla LR. n° 11/2001 e s.m.i.
 - Con riferimento al sistema della stratificazione storica, l'elettrodotto in progetto interferisce con l'Ambito Territoriale Distinto "tratturello Foggia-Zapponeta" individuato dalla relativa cartografia tematica del PUTT/P e soggetto a vincolo di tutela archeologica ex L.1089/39 nonché a vincolo di tutela paesaggistica ex art 142 lett. m) D.Lvo 42/2004.
 - Si specifica che per quanto attiene ai tratti dell'elettrodotto ricadenti entro l'area annessa dei corsi d'acqua sopra citati (Torrente Cervaro" e "Canale Peluso") l'intervento di cui trattasi risulta ammissibile secondo le NTA del PUTT/P (art.3.08. punto 4.2 delle NTA del PUTT/P).
 - Si specifica altresì che anche per quanto attiene ai tratti dell'elettrodotto interrato ricadenti entro l'area di pertinenza del tracciato tratturale "tratturello Foggia-Zapponeta" l'intervento di cui trattasi risulta ammissibile secondo le NTA del PUTT/P (art.3.15 punto 4.1 delle NTA del PUTT/P).
- Per quanto attiene al tratto dell'elettrodotto ricadente entro l'area di pertinenza dell'area litoranea non si riscontra invece, soprattutto dal punto di vista localizzativo, la piena coerenza della soluzione progettuale adottata con le specifiche disposizioni di tutela paesaggistica del vigente PUTT/P relative all' Ambito Territoriale Distinto "area litoranea"; ovvero si riscontra un contrasto dell'intervento in progetto con gli "indirizzi" e le "direttive" di tutela del PUTT/P nonché con le "prescrizioni di base" relative all' Ambito Territoriale Distinto "area litoranea" che risulta, nel caso in specie, direttamente interessato dall'intervento in progetto.
 - Pertanto, con riferimento alle NTA del PUTT/P soprattutto per il tratto che ricade nei suddetti Ambiti Territoriali Distinti "area litoranea", "tratturello "Foggia-Zapponeta" e "corsi d'acqua" l'intervento in progetto costituisce "opera di rilevante trasformazione" (art. 4.01 delle NTA del PUTT/P) da sottoporre a "verifica di compatibilità paesaggistica" (art 4.03 delle NTA del PUTT/P), ed oggetto di eventuale rilascio di Autorizzazione paesaggistica (art 5.04 delle NTA del PUTT/P), da parte della Giunta Regionale. Inoltre esclusivamente per il tratto che ricade nell'ambito territoriale distinto "area litoranea", l'intervento in progetto appare in contrasto con le prescrizioni di base del PUTT/P e pertanto può essere autorizzato solo a seguito di deroga al PUTT (art.5.07 delle NTA del PUTT/P).
- (valutazione paesaggistica e prescrizioni)*
- Tenuto conto della tipologia delle opere previste (cavidotto interrato) nonché della localizzazione delle stesse in aree, in massima parte, non dotate di un elevato grado di naturalità; tenuto conto altresì che per il caso in specie non ci sono alternative localizzative di tracciato che potrebbero, di fatto, non interessare direttamente l'area litoranea, in quanto il collegamento in cavo marino tra Italia ed Albania non può che necessariamente interessare l'ambito territoriale distinto "area litoranea"; si ritiene l'intervento in argomento non pregiudizievole per la conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi interessati anche in conside-

razione del rilevante interesse pubblico che l'intervento in argomento sottende.

- Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in argomento nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale:

- In sede di cantierizzazione, la realizzazione delle opere complementari (piste di servizio, aree di stoccaggio, accessi, ecc.) non dovrà interessare direttamente e/o indirettamente le compagini a bosco-macchia esistenti.
- L'attraversamento delle aree a macchia eventualmente presenti nell'area litoranea dovrà comunque avvenire lungo sentieri esistenti e/o radure ovvero utilizzando aree quasi del tutto prive di vegetazione naturale di pregio al fine di limitare al minimo indispensabile il danneggiamento della vegetazione di pregio; nell'area litoranea la fascia di lavoro dovrà essere comunque contenuta, in termini dimensionali, al minimo indispensabile; quanto sopra sia al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono esistente che al fine di tutelare, nel contempo, la potenzialità faunistica dell'ambito d'intervento.
- Ad opere ultimate devono essere opportunamente rimosse, lungo tutto il tracciato, le opere complementari con ripristino, anche vegetazionale, dello stato dei luoghi;
- In sede di esecuzione dei lavori devono essere salvaguardati il più possibile i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T/P. ovvero le piante isolate e/o a gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali di pregio paesaggistico; le siepi delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico

- In sede di cantierizzazione, la realizzazione delle opere complementari (piste di servizio, aree di

stoccaggio, accessi, ecc) non dovrà interessare direttamente e/o indirettamente l'area litoranea.

- nell'area litoranea la fascia di lavoro dovrà essere comunque contenuta, in termini dimensionali, al minimo indispensabile; quanto sopra al fine di consentire la conservazione dell'attuale assetto geo-morfo-idrogeologico d'insieme.
- devono essere limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare, nel contempo, l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'Intervento. Gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, laddove non riutilizzabili in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc.) devono essere totalmente eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito ed in particolare l'assetto geomorfologico originario.
- In presenza di aree classificate a pericolosità geomorfologia e/o idraulica dal P.A.I., devono essere opportunamente realizzate, secondo le disposizioni impartite dalla competente Autorità di Bacino ed anche adottando tecniche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e/o consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire eventuali fenomeni di dissesto.

Con riferimento alle componenti storico-culturali:

- Devono essere opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola; in particolare gli interventi ricadenti sui tracciati tratturali e quelli relativi alla realizzazione della Stazione di conversione e della Stazione elettrica di Manfredonia, prima della loro attuazione, dovranno acquisire il preventivo parere da parte della competente Soprintendenza Archeologica.

Il presente parere attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti fermo

restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale (Valutazione di Incidenza Ambientale, parere della Soprintendenza Archeologica, parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici), e gli adempimenti di competenza comunale.

- Con Determinazione del Dirigente di Servizio n. 24 del 01/09/2010 si determina:

1) DI PRENDERE ATTO della relazione istruttoria e dei relativi esiti di cui all'apposito parere con la stessa espresso dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio "Attuazione e Gestione" incardinato nel Servizio Regionale Tutela delle Acque e trasmessa all'Autorità di Gestione del Piano di Tutela delle Acque, acquisita al protocollo del Servizio con n.1811 del 5 luglio 2010, redatta in relazione all'istanza presentata dalla Società "Biopower Green Energy SHPK" con sede in Tirana - Albania, presso "Zayed Business Center - Rr. Sulejman Delvina", finalizzata ad ottenere parere di compatibilità al vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque, circa la realizzazione e messa in esercizio, da parte della stessa società, di "un elettrodotto di 1.000 megawatt tra Italia e Albania e la realizzazione di infrastrutture a servizio dell'opera (stazione elettrica e stazione di conversione, raccordi aerei e cavi terrestri) destinate a sorgere nei territori dei Comuni di Manfredonia e Zaponeta (FG)". In particolare, i riferimenti catastali delle aree soggette all'intervento si indicano di seguito:

- stazione elettrica e stazione di conversione: fogli 101, 128, 129, 130 -Comune di Manfredonia (FG);
- raccordi aerei a 380 kV: fogli 128, 129, 130 - Comune di Manfredonia (FG);
- cavi terrestri HVDC: fogli 83, 85, 87, 89, 105, 127, 128, 129, 140, 141 -Comune di Manfredonia (FG) e fogli 105, 124, 141 - Comune di Zaponeta (FG).

2) DI ESPRIMERE, nulla osta alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto di cui trattasi, ferma restando la sospensione in atto del

rilascio di nuove eventuali concessioni di prelievo di acqua da falda con riferimento alle opere infrastrutturali da realizzarsi sui terreni di cui al foglio di mappa catastale 140 del Comune di Manfredonia, i quali rientrano in una delle zone di tutela quantitativa dei corpi idrici sotterranei (tav. B del PTA) per le quali, al fine di ridurre lo stress per eccesso di prelievo, è sospeso il rilascio di concessioni per usi irrigui, industriali e civili non potabili;

- 3) DI DARE ATTO che sono fatti salvi i diritti dei terzi e le ulteriori acquisizioni di autorizzazioni e/o di pareri eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera in discussione;
- Con nota prot. n. 13795 del 11/08/2010 il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia, Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, Divisione III - Reti Elettriche trasmette il resoconto del verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 8 luglio 2010 e, in considerazione dello svolgimento sostanziale positivo della CdS, richiede alla Regione Puglia l'Atto Formale d'Intesa, ai sensi del dl 239/2003 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i., necessario per la chiusura del procedimento;
 - Con nota prot. 14290 del 09/11/2010 Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Ecologia Ufficio Parchi e tutela della Biodiversità esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
 1. divieto di emungimento dell'acqua di falda per la formazione della miscela acqua-polimeri;
 2. la zona di cantiere (delle dimensioni massime di 90 x 60 m) deve essere opportunamente delimitata e impermeabilizzata al fine di evitare dispersioni di sostanze inquinanti;
 3. al fine di non interferire con la stagione riproduttiva di uccelli stanziali e di passo o comunque della fauna caratteristica dell'area le attività lavorative per

la realizzazione dell'opera sono vietate nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 di luglio;

4. al termine dei lavori le aree dovranno essere riconsegnate come all'origine, scevre da ogni tipo di rifiuto;
5. dovranno essere individuate le opportune opere di mitigazione per le opere a mare al fine di evitare la diffusione della torbidità (esempio: utilizzo di panne zavorrate al fondo, idonee condizioni meteo marine, ecc.);
6. i lavori che prevedono la movimentazione dei sedimenti marini dovranno in ogni caso essere preceduti dalla caratterizzazione dei materiali prevista dalla normativa vigente (art. 109 D.Lgs. 152/06) e così come dichiarato da codesta Società.

Viste:

la legge costituzionale n.3 del 18.10.2001 "Modifiche al Titolo V parte II della Costituzione";
l'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'art.1, comma 26 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per cui la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le regioni interessate;

la legge 23 agosto 2004, n.239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

la Delibera di Giunta Regionale del 23 novembre 2010 n. 2563 "Disciplina degli atti di intesa della Regione Puglia nell'ambito del procedimento di Autorizzazione coordinati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 1 -sexies del D.L. n. 239/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 290/2003 e s.m.i; per la costruzione ed

l'esercizio di elettrodotti ed altri interventi sulla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale" la quale prevede che, al fine di istruire l'atto di intesa il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo acquisisce i pareri di compatibilità ambientale e paesaggistica attraverso il:

- Servizio Ecologia -Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS;
- Servizio Assetto del Territorio -Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;

Tutto ciò premesso

Si propone alla Giunta regionale di esprimere l'intesa, di cui all'art.1 - sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio della autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prevista dalle stesse disposizioni, relativa all'istanza presentata dalla società "Biopower Green Energy SHPK" s.r.l. ed avente per oggetto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un collegamento HDVC 1000 MW(2x500MW), in corrente continua in cavo marino e terrestre tra l'Italia e l'Albania, tra la Stazione Elettrica di Manfredonia (FG) e quella di Kallmet (prefettura di Lezhë) e delle opere e infrastrutture connesse - Tratto compreso tra la S.E. di Manfredonia e il Confine di Stato.

Si propone inoltre alla Giunta Regionale, visti gli esiti istruttori in quanto opera pubblica, di rilasciare l'attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga alle NTA del PUTT/P. La attestazione di compatibilità paesaggistica vale per il periodo di dieci anni, trascorso il quale la parte non eseguita degli interventi progettati, deve essere oggetto di nuova attestazione di compatibilità paesaggistica.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/1999 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

Il relatore, di concerto con l'Assessore alla Qualità ed all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e dell'Assessore alla Qualità ed all'Assetto del Territorio;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei competenti Dirigenti d'Ufficio, dei Dirigenti di Servizio e dei Direttori di Area;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di esprimere l'intesa, di cui all'art.1 - sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prevista dalle stesse disposizioni, relativa all'istanza presentata dalla società dalla società "Biopower Green Energy SHPK" s.r.l. per oggetto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un collegamento HDVC 1000 MW(2x500MW), in corrente continua in cavo marino e terrestre tra l'Italia e l'Albania, tra la Stazione Elettrica di Manfredonia (FG) e quella di Kallmet (prefettura di Lezhë) e delle opere e infrastrutture connesse - Tratto compreso tra la S.E. di Manfredonia e il Confine di Stato.
- 2) di Rilasciare alla società "Biopower Green Energy SHPK" s.r.l. L'attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga di cui agli artt. 5.04 e 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per la costruzione ed all'esercizio di un collegamento HDVC 1000 MW(2x500MW), in corrente continua in cavo marino e terrestre tra l'Italia e l'Albania, tra la Stazione Elettrica di Manfredonia (FG) e quella di Kallmet (prefettura di Lezhë) e delle relative opere e infrastrutture connesse - Tratto compreso tra la S.E. di Manfredonia e il Confine di Stato, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "valutazione paesaggistica e prescrizioni" parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che le opere in argomento sono individuate negli elaborati progettuali e nelle note tecniche inviate dalla società "Biopower Green Energy SHPK" s.r.l.;
- 4) di rilasciare ai Comuni di Manfredonia e Zapponeta (FG) e alla Biopower Green Energy SHPK" s.r.l. per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un collegamento HDVC 1000 MW(2x500MW), in corrente continua in cavo marino e terrestre tra l'Italia e l'Albania, tra la Stazione Elettrica di Manfredonia (FG) e quella di Kallmet (prefettura di Lezhë) e delle opere e infrastrutture connesse - Tratto compreso tra la S.E. di Manfredonia e il Confine di Stato, l'attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 del PUTT/P, con le prescrizioni riportate le quale non esplica gli effetti, della autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.L.vo n°42/04 art 146;
- 5) di subordinare l'opera da realizzare alle risultanze della Conferenza di Servizi finale, acquisiti tutti i pareri necessari, nell'ambito del procedimento autorizzativo coordinato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativamente all'istanza presentata dalla società "Biopower Green Energy SHPK" s.r.l.
- 6) di trasmettere a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale della Difesa del Suolo, ai Manfredonia e Zapponeta (FG), alla Provincia di Foggia ed alla Società "Biopower Green

Energy SHPK” s.r.l. c/o Ital Green Energy S.r.l.
via Baione 20 79942 Monopoli (BA).

7) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 marzo 2011, n. 405

**Legge regionale 2 agosto 2010, n. 9, articolo 17,
comma 7 - Delibera Giunta Regionale 6 agosto
2010, n. 1878 - Fondo di rotazione per l'attuazione
dei programmi di ripianamento dei Consorzi
ASI - Titolo II - Debiti verso la Regione Puglia -
Ammissione delle domande.**

La Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base della relazione istruttoria espletata dal Servizio Ricerca e Competitività e dall'Ufficio Attrazione Investimenti, riferisce quanto segue:

La legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 ha disciplinato l'ordinamento dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale, di seguito denominati Consorzi ASI, in conformità ai principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e a norma dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

L'art. 20, L.R. n. 10 del 30 aprile 2009, ha costituito due distinti Fondi per il risanamento della situazione debitoria dei Consorzi Asi della Puglia, al fine di supportare le operazioni di ristrutturazione finanziaria e di ripianamento delle esposizioni debitorie dei Consorzi per lo sviluppo industriale e per l'anticipo dell'Iva dovuta dai Consorzi.

Il Legislatore Regionale con legge 2 agosto 2010, n. 9 (B.U.R.P. n. 131 straord. del 6 agosto 2010) è ulteriormente intervenuto nella materia abrogando l'art. 20, L.R. n. 10 del 30 aprile 2009, istituendo, con l'articolo 17, un apposito Fondo denominato "Fondo di rotazione per l'attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI", e stabilendo, al comma 7 dell'art. 17, che le esposizioni debitorie dei Consorzi ASI nei confronti della Regione Puglia possano essere ripianate alle medesime condizioni previste per il ripianamento dei debiti dei Consorzi che accedono al Fondo di rotazione.

Con Deliberazione 6 agosto 2010, n. 1878, la Giunta Regionale, in applicazione del disposto dell'art. 17 della L.R. n. 9/2010, ha dettato disposizioni relative al ripianamento delle esposizioni debitorie dei Consorzi ASI nei confronti della Regione Puglia, approvando il documento denominato "Titolo II - Ripianamento esposizioni debitorie nei confronti della Regione Puglia. Modalità e criteri di accesso".

A seguito della deliberazione 6 agosto 2010, n. 1878, in riferimento al Titolo II veniva presentata, nei termini previsti, istanza da parte del Consorzio ASI di Lecce e del Consorzio ASI di Taranto.

Il Servizio Ricerca e Competitività, come previsto dalla Deliberazione 6 agosto 2010, n. 1878, ha effettuato l'istruttoria sulle istanze presentate, ai sensi di cui ai punti 10 e seguenti del Titolo II dell'Allegato alla Deliberazione 6 agosto 2010, n. 1878; a tal fine, il Servizio ha richiesto approfondimenti istruttori ai Servizi interessati, ed in particolare al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo ed al Servizio Contenzioso Amministrativo.

I Servizi interessati hanno riscontrato le richieste, indicando gli importi dei crediti vantati.

All'esito degli approfondimenti istruttori, il Servizio ha ritenuto ammissibili entrambe le istanze presentate.

Appare, pertanto, necessario che la Giunta Regionale provveda, come previsto dal punto 13 del documento allegato alla Deliberazione 6 agosto 2010, n. 1878, all'ammissione delle domande degli istanti, per le posizioni debitorie di seguito indicate:

Consorzio ASI Lecce:

- euro 132.400,89 -Determinazione Assessorato Sviluppo Economico - Settore Artigianato e PMI -n. 1614/2005;